

PROCEDURA LAVORO SOLITARIO	Ed. 16/04/2018

Gestione del "lavoro solitario" per Docenti, Impiegati e Collaboratori Scolastici

REV.	DESCRIZIONE	Datore di Lavoro	RSPP	RLS	DATA
00	Seconda stesura				16/04/2018

Responsabilità ed analisi dei rischi

Datore di Lavoro – il datore di lavoro assicura che per ciascun lavoratore impegnato in attività lavorative cosiddette solitarie od isolate (attività in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, senza alcun collega accanto e senza nessun contatto diretto con altri lavoratori), vengano comunque adottate le necessarie misure di prevenzione e protezione e le relative procedure per eliminare o ridurre le conseguenze dei rischi individuati. Il Datore di lavoro altresì, provvede a divulgare il contenuto della presente procedura ai lavoratori potenzialmente esposti ad attività solitarie, in modalità interna oppure con formazione da erogare tramite docenti esterni incaricati, dotati dei requisiti minimi per formatori di cui al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 riguardante i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”.

Rischi individuati – nel caso di lavoro solitario il fattore di rischio principale (da valutare e per il quale adottare misure e procedure di prevenzione e protezione) è relativo all’organizzazione dei soccorsi in caso di malore od infortunio del lavoratore. In tal caso i fattori addizionali di rischio sono i seguenti:

- impossibilità o limitata capacità da parte del lavoratore stesso, di allertare i soccorsi;
- difficoltà o impossibilità dei soccorritori, se e quando allertati, di accedere all'interno del luogo dove è necessario l'intervento;
- ulteriore difficoltà ad individuare esattamente, una volta all'interno, il punto intervento in caso di situazioni complesse.

Tali fattori addizionali di rischio comportano inevitabilmente il ritardo dell'intervento con effetti a volte fatali. Il datore di lavoro deve pertanto (in virtù degli obblighi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)) prevedere sistemi per monitorare in tempo reale lo stato di salute del lavoratore attraverso il controllo del suo stato di coscienza.

Allo stato attuale esistono diverse soluzioni di tipo tecnico per garantire questo monitoraggio:

- telefono fisso, cordless o cellulare;
- trasmettitore automatico collegato ad un sensore di postura del lavoratore (busto eretto = OK, busto orizzontale = allarme).

Il sistema a chiamata/risposta sembra essere il più efficace, anche se presenta alcuni limiti legati alla frequenza di chiamata (se è troppo bassa rischio comunque di non individuare tempestivamente una situazione di pericolo, se è troppo alta può portare ad aumento del carico mentale ed a distrazioni). Si deve poi affrontare, anche con l’ausilio di soluzioni tecniche, la possibilità di accesso da parte dei soccorsi esterni al luogo di lavoro e la immediata individuazione della posizione del lavoratore. Queste ultime problematiche devono essere risolte dal datore di lavoro, ai sensi dell’obbligo di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a) (“Il datore di lavoro [...] prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, [...] stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”), fornendo ai soccorritori esterni, preventivamente informazioni su come accedere ai luoghi di lavoro e sulla possibile ubicazione dei lavoratori che operano in lavoro isolato. E’ evidente che, a seguito di analisi condotta, nell’ambito del processo di valutazione del rischio, con particolare riferimento alle tipologie lavorative, ai rischi specifici, alle dimensioni ed alla

complessità della realtà lavorativa, ove i sistemi di monitoraggio ed allerta comportassero comunque un rischio residuo non accettabile per la salute e la sicurezza, il datore di lavoro deve considerare che il lavoro solitario sia un rischio non accettabile e modificare l'organizzazione del lavoro in modo da garantire sempre almeno la presenza nello stesso luogo di lavoro di due lavoratori.

Lavoratore solitario – Il lavoratore esposto ad attività solitarie all'interno dell'Istituto Comprensivo Nelson Mandela risulta essere: il docente, l'impiegato ed il Collaboratore Scolastico coinvolto in attività lavorative straordinarie, ovvero al di fuori dell'orario di lavoro normale.

R.S.P.P. – Elabora la presente procedura di sicurezza in accordo con il Datore di Lavoro e la comunica al Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di diffonderne i contenuti e pretenderne l'applicazione.

Modalità operative

Il Datore di lavoro non autorizza di norma l'attività lavorativa in solitaria, fatta eccezione per RARI casi di lavoratori coinvolti in attività lavorative straordinarie SALTUARIE, ovvero al di fuori dell'orario di lavoro normale. Come già disposto all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi, l'abituale lavoro solitario non risulta permesso e nemmeno è consentita l'attività solitaria con apertura / ricezione del pubblico o utenti esterni. Le attività in questione, sono consentite solamente se effettuate almeno con due operatori contemporaneamente.

Il Datore di lavoro, AUTORIZZA L'ATTIVITÀ ECCEZIONALE STRAORDINARIA solamente se eseguita in costante contatto con un soggetto reperibile. Anche in questo caso l'operatore solitario dovrà sempre ed in ogni momento poter interagire con il soggetto reperibile, al fine di poter comunicare l'insorgere di eventuali situazioni di emergenza. L'operatore solitario dovrà inoltre comunicare ogni 30 minuti il proprio buono stato di salute, in maniera tale che lo stesso soggetto reperibile sia rassicurato sulla salute e sicurezza del lavoratore. In caso di mancato contatto il reperibile dovrà accertarsi (chiamando a sua volta l'operatore solitario, piuttosto che recandosi fisicamente presso gli ambienti di lavoro) del buono stato di salute del collega, avvertendo i mezzi di primo soccorso in caso di malore, svenimento od incoscienza. Sarebbe inoltre opportuno fornire al soggetto reperibile una copia delle chiavi di accesso degli istituti. Attività solitarie senza il supporto di un reperibile, non sono consentite.

Il lavoratore esposto ad attività solitaria dovrà obbligatoriamente chiudere a chiave la porta di accesso del plesso scolastico, avendo cura di estrarre le chiavi dalla serratura della porta stessa. La comunicazione di inizio e fine turno al soggetto reperibile è obbligatoria. La ricezione di utenti esterni all'interno degli Istituti durante i turni straordinari, non è permessa. Il lavoratore inoltre, dovrà obbligatoriamente tenere con sé un telefono cellulare da poter utilizzare per le comunicazioni disposte nei periodi precedenti.

PROCEDURA LAVORO SOLITARIO	Ed. 16/04/2018

Conclusioni

Con la firma del presente documento il **Datore di Lavoro ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** dichiarano di accettare le condizioni descritte nella procedura e di farsi carico della necessaria attività di formazione ed informazione da rivolgere ai lavoratori coinvolti, come disposto dall'art.37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal relativo aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi. L'introduzione di eventuali modifiche o variazioni delle disposizioni contenute nella presente procedura, piuttosto che sistemi differenti di comunicazione ed accertamento dell'integrità degli operatori, potranno essere valutati solamente a fronte di un congruo periodo di sperimentazione.